



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN  
APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E  
ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT-DENIS IL  
3 LUGLIO 2016

## Art. 8 (Traduzione non ufficiale)

-- Impegno con tifosi e comunita' locali

1. Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, tra cui rappresentanti dei tifosi e comunita' locali, basata sul principio del dialogo, e con l'obiettivo di instaurare un positivo spirito di collaborazione e cooperazione cosi' come identificare soluzioni per potenziali problemi. 2. Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e private e le altre parti interessate, tra cui le comunita' locali e rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a comuni progetti pluri-istituzionali sociali, educativi, di prevenzione del crimine o altro tipo destinati a favorire il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, club sportivi ed associazioni cosi' come enti responsabili per sicurezza fisica e sicurezza pubblica.

Versione in vigore dal 5 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 |
| Estremi       | Legge 17 luglio 2020, n. 94                                                                                                                                                                                                                     |
| Partizione    | Traduzione non ufficiale                                                                                                                                                                                                                        |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2020                                                                                                                                                                                                            |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2020/traduzione-non-ufficiale-art-8>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it